



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 45 /2015/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario - relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'adunanza del 15 gennaio 2015

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 11/SEZAUT/2014/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2013 ed i relativi questionari;

Vista le relazioni sui rendiconti relativi agli esercizi 2012 e 2013, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Novara (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dott. Adriano Gribaudo

Premesso che

A seguito dell'invio del questionario sul rendiconto 2012 redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Novara è stato avviato il relativo esame all'esito del quale sono emerse alcune problematiche meritevoli di approfondimento.

Conseguentemente con nota del 7.4.2014 il magistrato istruttore formulava richiesta istruttoria in ordine ad una serie di questioni. Segnatamente veniva rilevato un risultato di gestione negativo, uno squilibrio di parte corrente coperto mediante entrate a carattere straordinario, un mancato accantonamento per il finanziamento di passività potenziali, con richiesta di dettaglio del contenzioso in essere; veniva inoltre rilevato un ampio e costante ricorso all'anticipazione di tesoreria, la mancata ricostituzione di somme vincolate utilizzate per spese correnti, una limitata capacità di riscossione, una presenza di residui attivi vetusti del titolo I e III per un importo superiore all'avanzo di amministrazione, nonché consistenti residui passivi del titolo II antecedenti al 2008. Venivano altresì chiesti chiarimenti circa la modalità di calcolo del fondo svalutazione crediti, il mancato rispetto del limite di spesa di cui all'art. 6 d.l. n. 78/2010, le ragioni della perdita di esercizio degli organismi partecipati Fondazione teatro Coccia e Sun s.p.a. e le conseguenti azioni del Comune, le discordanze tra crediti e debiti esistenti tra il Comune e le società partecipate, il mancato aggiornamento degli inventari e delucidazioni circa una serie di spese di rappresentanza sostenute dal Comune.

Il Comune di Novara con nota del 9.5.2014, pervenuta in data 12.5.2014, rispondeva alla richiesta istruttoria fornendo una serie di dati e chiarimenti in ordine ai vari punti oggetto di rilievo.

Va inoltre evidenziato che il Comune di Novara in precedenza era già stato destinatario di pronuncia specifica, adottata ai sensi dell'art. 148 bis TUEL.

In primo luogo, a seguito dell'esame della relazione inerente al bilancio di previsione del 2012, la Sezione piemontese aveva assunto nei confronti dell'ente la deliberazione n. 450/2012 con la quale aveva disposto che l'amministrazione comunale novarese assumesse una serie di misure volte a rimuovere le irregolarità rilevate e ripristinare gli equilibri di bilancio, concedendo il termine di legge di 60 giorni per la comunicazione dei relativi provvedimenti; in seguito con la deliberazione n. 47/2013, esaminati i provvedimenti assunti, la Sezione aveva invitato il Comune a fornire notizie circa l'attuazione delle misure correttive deliberate, riservandosi di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e delle successive misure nell'ambito delle ordinarie procedure di controllo intestate alla Sezione regionale di controllo.

Il Comune di Novara provvedeva quindi ad inviare a questa Sezione la nota del 10.3.2014 avente ad oggetto la trasmissione della *"Relazione illustrativa di aggiornamento e di monitoraggio sulle azioni individuate dal Comune di Novara con Deliberazione di Consiglio"*

Comunale n. 7/2013, riguardante il bilancio 2012', in ottemperanza a quanto era stato disposto con la citata deliberazione n. 47/2013.

All'esito dell'esame della suddetta relazione il magistrato istruttore con nota del 14.4.2014 formulava una serie di richieste istruttorie volte ad acquisire ulteriori elementi, aggiornati al 31.12.2013, ritenuti necessari ai fini di una compiuta verifica della situazione relativa al Comune di Novara in particolare in ordine: al risultato di amministrazione, alla gestione di competenza, alla gestione dei residui, con indicazione della situazione dettagliata dei residui mediante distinzione per anni e per titoli, includendo i dati relativi a Tarsu/Tia e alle sanzioni per violazioni del codice della strada, ai recuperi tributari, alle procedure di alienazioni patrimoniali avviate nel 2013 ed alle relative stime riferite al 2014, al contenimento delle spese di personale, agli esiti delle azioni di dismissioni di alcune sedi comunali, all'esistenza di un consistente credito verso una partecipata, ad un rilevante contenzioso esistente con Sporting Village Novara s.p.a. quale ex concessionaria di una struttura sportiva comunale ed alle anticipazioni di tesoreria.

L'amministrazione comunale riscontrava alla predetta richiesta con nota del 9.5.2014, pervenuta in data 12.5.2014, con cui forniva i dati aggiornati distinti per punti.

Successivamente il magistrato istruttore con nota del 22.7.2014 richiedeva all'amministrazione locale, con riferimento alla controversia insorta con Sporting Village, l'invio del lodo non appena depositato dal collegio arbitrale, unitamente all'atto introduttivo ed alla consulenza tecnica d'ufficio. Contestualmente, segnatamente alla luce delle già riferite risultanze della C.T.U., veniva altresì chiesto di indicare le modalità con le quali l'ente locale avrebbe inteso far fronte ad eventuale condanna a favore dello Sporting.

Veniva inoltre richiesta la trasmissione delle risultanze del rendiconto di esercizio del 2013, comprensivo di tutti gli allegati quali le delibere di proposta dello schema di rendiconto, di approvazione del rendiconto e la relazione illustrativa della Giunta comunale, nonché l'invio completo dei residui attivi e passivi al 31.12.2013, riaccertati a seguito dell'approvazione del rendiconto del 2013. Si richiedeva infine di descrivere dettagliatamente i residui inerenti gli esercizi 2008 ed anteriori, precisando ogni elemento utile a dimostrare l'effettività degli stessi e il loro grado di riscuotibilità, indicando in elenco le puntuali ragioni del loro mantenimento.

A tale richiesta veniva dato riscontro dal Comune mediante una prima nota del 13.8.2014 pervenuta presso la Sezione in data 18.8.2014 con cui venivano trasmesse tutte le risultanze del rendiconto del 2013 e relativi documenti allegati, nonché i dati inerenti i residui attivi e passivi. Venivano altresì inviate copie integrali del lodo arbitrale depositato a Milano il 31.7.2014, della consulenza tecnica d'ufficio e dell'atto giudiziale di formulazione delle domande della società Sporting.

Successivamente il Comune, con ulteriore nota pervenuta presso la sezione in data 22.9.2014, prendendo in esame il lodo arbitrale del 31.7.2014, forniva le prime indicazioni circa le modalità attraverso le quali avrebbe inteso fare fronte alla decisione di condanna

al pagamento delle somme di € 2.155.237,28 e € 14.838.631,00 oltre IVA a favore dell'ex gestore dell'impianto sportivo, comunicando altresì di aver avviato trattative con la controparte per definire una serie di aspetti della vicenda, inclusa la possibile rateizzazione del debito, ferma restando la possibilità di proporre impugnazione avverso il lodo arbitrale.

Successivamente al 31.10.2014 è pervenuto alla sezione il questionario inerente al rendiconto d'esercizio 2013, compilato a mezzo del sistema informatico Siquel dall'organo di revisione.

In base all'esame dei dati trasmessi dal Comune di Novara tanto in ordine alle risultanze del rendiconto 2012 nonchè del 2013, quanto in ordine al monitoraggio sull'esercizio 2013 conseguente alle precedenti pronunce della Corte, il Magistrato istruttore ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge ha chiesto al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e la pronuncia di competenza. E' stato dunque notificato al Comune di Novara l'atto di deferimento del 5.12.2014 con il decreto di fissazione dell'adunanza pubblica. In data 7.1.2015 il Comune ha depositato deduzioni scritte in ordine ai punti oggetto di deferimento.

All'adunanza del 15.1.2015 sono intervenuti per il Comune di Novara: l'Assessore al Bilancio Dr. Giorgio Duilio, il Segretario Generale Dr.ssa Maria Angela Danzi, il Dirigente del Servizio Bilancio Dr. Filippo Daglia. Sono inoltre comparsi la Dr.ssa Mariella Comazzi (Presidente del Collegio dei Revisori dei conti) e il Dr. Massimo Striglia (Componente del Collegio). All'esito dell'esposizione del magistrato istruttore e dei rappresentanti dell'amministrazione comunale la Sezione si è ritirata per deliberare.

Considerato in diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e

seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Inoltre, in base al novellato all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, introdotto dal citato d.l. n. 174 del 2012, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (nella sentenza n. 60/2013 e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

In ogni caso queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni. Alla Corte dei conti, infatti, quale magistratura neutrale ed indipendente, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Il presidio di questa Corte assume ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, al novellato art. 97 Cost. richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, il complessivo ruolo assegnato dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, avuto anche riguardo alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare comunque agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In questa sede la Sezione procede, sulla base della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune di Novara, all'esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché a verificare l'efficacia delle misure correttive adottate per ripristinare gli equilibri di bilancio, già esaminate dalla Sezione nella citata deliberazione 47/2013.

*** **

1. SITUAZIONE DI CASSA DELL'ENTE - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - UTILIZZO FONDI AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE - CONCESSIONE DI LIQUIDITA' A FAVORE DI UNA SOCIETA' PARTECIPATA

Dalle risultanze del rendiconto del 2012 è emerso un ampio e costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria: il ricorso è stato pressoché ininterrotto per ben 362 giorni; l'utilizzo medio dell'anticipazione è stato per € 11.460.873,75; l'anticipazione complessivamente corrisposta è stata pari a € 43.138.623,68 in ulteriore e preoccupante aumento rispetto al 2011 (€ 29.167.084,02), l'entità dell'anticipazione non restituita al 31/12 è stata di € 916.375,22 e gli interessi passivi maturati al 31/12 ammontano a € 52.370,16. Dall'esame dei dati inerenti al 2013 è emerso nuovamente il pressoché continuativo utilizzo delle anticipazioni di tesoreria per un'entità ancora più elevata e con parallelo aumento dell'anticipazione non restituita a fine anno e dell'entità degli interessi passivi maturati. La situazione dettagliata risulta dalla tabella seguente che racchiude i dati ricompresi tra il 2010 ed il 2013 ed offre una significativa rappresentazione del fenomeno.

	2010	2011	2012	2013
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	198	286	362	352
Utilizzo medio dell'anticipazione	6.999.540,45	6.143.891,18	11.460.873,75	13.100.269,27

Entità anticipazione complessivamente corrisposta	17.274.267,74	29.167.084,02	43.138.623,68	45.049.758,20
Entità anticipazione non restituita al 31/12	0,00	12.816.115,76	916.375,22	1.246.969,42
Entità delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	43.460,69	64.176,13	52.370,16	87.442,55

Inoltre nelle deduzioni depositate in data 7.1.2015, l'Amministrazione ha riferito che *"anche nel 2014 si è verificato il perdurare dell'anticipazione di tesoreria causato principalmente dal ritardo dei trasferimenti statali e dalla necessità di rispettare la normativa in tema di tempistica dei pagamenti ai fornitori"*. È stato precisato altresì che l'esercizio 2014 si è chiuso *"con un fondo cassa positivo di oltre € 600.000,00"*.

Tale miglioramento è solo apparente; infatti, dalla verifica effettuata mediante la banca dati del SIOPE è emerso che il Comune di Novara al termine di tutti i mesi dell'esercizio 2014 (escluso dicembre) ha registrato un fondo cassa pari a zero. Tale dato è chiaramente indicativo del persistere dei gravissimi problemi di cassa del Comune anche nel suddetto esercizio appena concluso e della conseguente necessità di continuare a ricorrere sistematicamente alle anticipazioni di tesoreria.

Come questa Sezione ha già avuto modo di segnalare più volte in passato si tratta di criticità presente ormai da vari anni. Infatti, secondo quanto rappresentato nella deliberazione n. 450/2012, si evidenziava già allora che *"il ricorso all'anticipazione ha assunto natura cronica poiché data almeno dal 2008 e presenta una certa costanza nell'esercizio"*. La delibera proseguiva rammentando ancora *"L'ampio e ripetuto ricorso del Comune all'anticipazione di tesoreria è già stato censurato da questa Sezione in sede di controllo sul rendiconto 2008 (cfr. Del. n. 50 del 22 luglio 2010) e sul rendiconto 2010 (cfr. Del. n. 227/2012 cit.)"*. In tali sedi si invitava l'Ente a *monitorare debitamente la gestione dei flussi finanziari e ad adottare tutte quelle misure utili a evitare, in futuro, il ripetersi del ricorso ad anticipazioni di tesoreria, nonché a prevenire qualsiasi compromissione degli equilibri di bilancio."*

In ragione di quanto sopra emerge quindi il fatto che il Comune ormai da almeno 7 anni (2008-2014) alimenta la propria cassa in via pressoché ininterrotta ricorrendo ad anticipazioni di tesoreria, utilizzando tale strumento alla stregua di un ordinario finanziamento necessario per far fronte anche alle spese correnti.

Ricordato che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, alla quale si deve ricorrere eccezionalmente, per far fronte a momentanei problemi di liquidità, sicché quando vi si ricorre in maniera costante e senza sostanziale soluzione di continuità la si trasforma in una forma anomala di indebitamento a medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall'art. 119 della Costituzione, osserva la Sezione che, contrariamente a

quanto previsto ed auspicato dall'Amministrazione in occasione dell'assunzione della pronuncia 47/2013, non vi è stato alcun miglioramento della situazione di cassa. Pertanto, sotto tale profilo i provvedimenti assunti *medio tempore* non si sono dimostrati adeguati ed idonei a correggere la grave criticità segnalata.

A conferma della grave situazione di cassa, si rileva che l'Ente ha utilizzato per cassa fondi aventi specifica destinazione, senza ricostituirne la consistenza. Sebbene, secondo quanto riferito dall'ente in sede di deduzioni, il dato inerente al suddetto utilizzo abbia registrato un decremento passando da € 5.636.010,89 nel 2012, ad € 4.044.375,31 nel 2013 e ad € 3.341.342,63, secondo quanto accertato al 29.12.2014, continua comunque a permanere un significativo utilizzo per cassa dei suddetti fondi con problematiche nella ricostituzione delle relative somme.

Nelle deduzioni l'ente afferma che la carenza di liquidità, almeno per il 2013 è imputabile allo slittamento normativo che ha disposto il versamento della mini IMU a gennaio 2014, e al ritardo dei versamenti dei contributi compensativi da parte dello Stato. Pur essendo consapevole che la convulsa legislazione dell'ultimo periodo non ha agevolato il programmato rientro ad una situazione di normalità nella gestione della cassa, osserva la Sezione che al permanere della criticità hanno contribuito alcune scelte operate dall'amministrazione che appare opportuno analizzare.

Ci si riferisce alla posticipazione, agli anni 2025-2026, il rimborso del credito di € 1.717.620,45 spettante al Comune per la concessione di liquidità per euro effettuata a favore di S.I.N. s.p.a, società incorporata da Acqua Novara VCO s.p.a.

Con le citate deliberazioni n. 450/2012 e n. 47/2013 questa Sezione aveva evidenziato quale criticità la concessione di un credito di euro 1.717.620,45 a favore di S.I.N. s.p.a., incorporata a fine 2012 da Acqua Novara VCO s.p.a.

In ordine alla erogazione della suddetta somma va innanzitutto sottolineato che si tratta sostanzialmente di una forma di finanziamento (che risulta in definitiva elargita a lungo termine) la cui concessione ha contribuito ad aggravare la già delicata situazione di cassa del Comune di Novara, che di fatto - come già rilevato con la deliberazione n. 450/2012- ha attivato l'anticipazione di tesoreria altresì *"per far fronte a problemi di liquidità di società partecipate dal Comune che versano in difficoltà finanziarie"*.

All'esito dell'istruttoria è emerso (cfr. nota di risposta pervenuta il 12.5.2014) che a seguito dell'assemblea dei soci del 9.9.2012 e del Consiglio di amministrazione del 20.12.2013 è stata deliberata *"la postergazione del rimborso dei debiti verso i soci (e degli interessi ove previsti) rispetto all'estinzione del prestito a lungo termine contratto con istituti bancari per il finanziamento di investimenti"*. Si è trattato, da quanto riferito dall'ente locale in sede di deduzioni e confermato dai propri rappresentanti intervenuti in sede di adunanza pubblica, di una decisione sollecitata dalle banche al fine di concedere un ulteriore finanziamento alla società. Infatti l'ente ha riferito che *"la postergazione del rimborso del debito agli esercizi 2025*

e 2026 è stata condizione espressamente richiesta dagli istituti finanziatori della società pubblica per porre la società stessa nelle condizioni di attivare un rilevante finanziamento". Conseguentemente nel caso di specie risulta essere stata assunta una decisione di postergare il credito al 2025 per il 50% ed al 2026 per il restante 50% con riconoscimento degli interessi legali soltanto a partire dal primo gennaio 2014 (e conseguente rinuncia di quelli maturati sino al 31.12.2013) da corrispondersi insieme al capitale negli anni 2025 e 2026.

Siffatta decisione, per quanto possa apparire dettata dall'esigenza obiettiva di consentire alla Acqua Novara VCO di ottenere un ulteriore finanziamento per investimenti, tuttavia, ha acuito la grave situazione di cassa, escludendo l'introito di una apprezzabile somma nel breve periodo e, conseguentemente, privando l'ente locale di liquidità quanto mai necessarie. Va altresì osservato che a fronte della postergazione del credito sopradescritto (e dei suoi conseguenti effetti negativi) il Comune, in coerenza con le delibere della Sezione n. 450/2012 e 47/2013, avrebbe dovuto assumere immediatamente ulteriori provvedimenti compensativi volti a concorrere a riequilibrare la grave situazione di cassa, il che non risulta essere avvenuto.

Peraltro, l'ente attingendo all'anticipazione di tesoreria, che – come detto – è utilizzabile esclusivamente per fronteggiare temporanei problemi di liquidità, ha impiegato tali risorse per la concessione di un finanziamento a lungo termine, snaturando radicalmente le finalità sottese al suddetto istituto. Infatti, il Comune ha utilizzato impropriamente l'anticipazione di tesoreria (poi non restituita a fine 2011) per finanziare il pagamento di una spesa corrente della propria partecipata, concedendo un credito che avrebbe dovuto essere rimborsato a breve termine, ma poi divenuto finanziamento di lungo periodo. La somma di Euro 1.717.620,45 è stata erogata dal Comune alla SIN s.p.a. in liquidazione (poi incorporata in Acqua Novara VCO s.p.a.) per far fronte ai pagamenti di somme richiesti alla propria società dall'Agenzia delle Entrate con cartelle esattoriali per recuperi di benefici fiscali cosiddetti "aiuti di stato".

Poiché, come sopra esposto, l'ente non ha restituito al tesoriere le anticipazioni di cassa ricevute (in particolare a fine 2011, oltre che per importi più ridotti negli anni 2012 e 2013) l'operazione posta in essere suscita dubbi circa il sostanziale rispetto del precetto dell'art. 119 co. 6 Cost. che consente agli enti locali di ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Conseguentemente sotto tale profilo, stante la previsione di cui all'art. 30 co. 15 l. n. 289/2002, in tema di responsabilità sanzionatoria a presidio del citato precetto costituzionale, occorre comunicare la presente delibera alla Procura Regionale per quanto di competenza.

In conclusione alla luce di quanto sovraesposto emerge una situazione di cassa dell'ente in decisa sofferenza ed in particolare non risulta in alcun modo migliorato il quadro inerente all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, contrariamente a quanto preventivato nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 15 del 24 gennaio 2013, avente a oggetto "Deliberazione della Corte dei conti n. 450/2012 del 28/11/2012 – provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 148/bis comma 3 del d.lgs. 267/2000" e di Consiglio Comunale n. 7 del 31.1.2013 di approvazione delle misure proposte dalla Giunta. Nei suddetti provvedimenti il Comune di

Novara stimava la realizzazione di flussi di cassa di entrata e spesa che avrebbero dovuto condurre a un miglioramento della situazione di cassa, con una previsione di un fondo cassa, a fine 2013, di 3 o 4 milioni di euro, sulla quale avrebbero avuto riflessi positivi i flussi conseguenti all'intensificazione dell'attività di recupero crediti. Per il 2013 l'Ente prevedeva inoltre l'attivazione dell'anticipazione solo per alcuni mesi, anche in relazione agli incassi per IMU e TARES, e per importi inferiori a quelli registrati nel 2012. Nulla di tutto ciò è accaduto ed il ricorso all'anticipazione si è protrato pressoché ininterrottamente nel 2013 e situazione analoga si è riprodotta per l'esercizio 2014, come risultante dai dati Siope.

Innanzitutto a tale quadro la Sezione, accertata l'inefficacia delle misure adottate dall'amministrazione comunale di Novara con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24 gennaio 2013 ed esaminate da questa Sezione con deliberazione n. 47/2013, deve attivare nuovamente la procedura di cui all'articolo 148 bis TUEL, risultando la suddetta situazione suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Conseguentemente il Comune di Novara dovrà provvedere ad assumere nuovi provvedimenti per risolvere la situazione di cassa tenendo conto che a partire dall'esercizio 2016 dovrà essere assicurato anche per la cassa l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 243/2012.

2. INESIGIBILITÀ DEL CREDITO DI EURO 1.717.620,45 VANTATO NEI CONFRONTI DI ACQUA NOVARA VCO S.P.A. PER LA RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ.

La postergazione del credito vantato nei confronti di Acqua Novara VCO s.p.a. per la restituzione dell'anticipazione di liquidità ha effetti anche sulla corretta determinazione del risultato d'amministrazione. Il suddetto credito, infatti, risulta iscritto tra i residui attivi provenienti dall'esercizio 2011 per un ammontare complessivo di € 1.717.620,45 e come tale concorre a determinare il risultato d'amministrazione.

Osserva la Sezione che il predetto credito, essendo riscuotibile soltanto a partire dal 2025, non può essere ritenuto esigibile ed infatti, com'è noto, un credito è esigibile quando non è sottoposto a condizione o a termine iniziale (la scadenza del termine o il verificarsi della condizione sospensiva devono essere provati dal creditore; il verificarsi della condizione risolutiva dovrà essere dimostrata, invece, dal debitore). Anche i principi contabili chiariscono che *"un'entrata è accertabile nell'esercizio finanziario in cui è sorto il diritto di credito e quest'ultimo sia connotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Un credito è certo in presenza di un idoneo titolo giuridico in cui esso trova fondamento; è liquido se ne è determinato l'ammontare; è esigibile se maturato nell'esercizio"* (principio contabile 2 punto 16)

Trattandosi di un credito non esigibile esso va stralciato dal conto del bilancio ed iscritto nel conto del patrimonio tra i crediti inesigibili, oppure, se mantenuto nel conto del bilancio, va vincolato un ammontare di pari importo dell'avanzo d'amministrazione (principio contabile 3

punti 49 e 101). Giova precisare che tale operazione non può essere rimandata alla revisione straordinaria dei residui prevista dal d.lgs 118/2011 e successive modificazioni, atteso che la stessa interviene dopo la revisione ordinaria, ed ha solo il limitato scopo di adeguare le scritture contabili ai nuovi principi della cosiddetta competenza finanziaria potenziata.

Trattandosi di un'operazione che incide in maniera sensibile sul risultato d'amministrazione, e quindi sugli equilibri di bilancio, occorre che l'ente adotti i necessari provvedimenti (si ripete stralcio del residuo o costituzione di un vincolo di pari importo) rideterminando conseguentemente il risultato d'amministrazione disponibile.

3. ACCANTONAMENTI PASSIVITA' POTENZIALI- CONTENZIOSO SPORTING VILLAGE

A fronte del rilievo formulato in sede di esame del rendiconto 2012 circa la mancata predisposizione di un accantonamento per il finanziamento di passività potenziali e la richiesta di comunicare il contenzioso pendente e le relative valutazioni effettuate sotto il profilo del rischio di causa, il Comune di Novara ha fatto pervenire un elenco del contenzioso pendente al 31.12.2012.

Da tale comunicazione sono risultate passività potenziali per circa € 335.079,33 (escluse quelle cause per le quali le relative passività potenziali non sono state definite nel *quantum*) per le quali l'ente ha in parte già fatto fronte nel 2013-2014, a fronte delle sentenze di condanna nel frattempo intervenute, con prelevamento dal fondo di riserva.

Va peraltro rilevato che il Comune non ha fornito alcuna indicazione sui motivi per i quali non provvede a costituire un fondo per passività potenziali. Al proposito va rammentato che secondo quanto previsto dal Principio contabile n. 3 per gli enti locali, in tema di Rendiconto degli enti locali, elaborato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, al punto 65 *"L'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti o di dare adeguata informazione"*. In proposito può inoltre richiamarsi quanto è stato affermato dalle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti (n. 23/2013) secondo cui: *"la situazione debitoria fuori bilancio e l'incidenza delle passività potenziali possono richiedere scelte di programmazione e, conseguentemente, di gestione volte a reperire le risorse necessarie per fare fronte ai debiti insorti. A tal fine può essere utile prevedere un apposito fondo rischi per passività potenziali vincolando l'avanzo libero, se disponibile, o reperendo risorse a carico del bilancio annuale"*.

L'amministrazione comunale riferiva inoltre sul contenzioso pendente con Sporting Village Novara s.p.a. per la risoluzione anticipata della concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto sportivo del Terdoppio con richieste di pagamento di somme ammontanti ad alcune decine di milioni di Euro, in relazione al quale l'ente non ha effettuato alcun accantonamento.

A seguito dell'istruttoria esperita è risultato, dopo una Consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.), disposta dal collegio, che in data 31 luglio 2014 è stato depositato il lodo arbitrale che ha condannato il Comune di Novara a pagare la somma di € 14.838.631,00 (oltre IVA al 10% per un totale di € 16.322.494,10) quale valore aggiornato dell'impianto sportivo, dedotto l'importo precedentemente corrisposto a titolo di prezzo, nonché la somma di € 2.155.237,28 per oneri finanziari relativo al contratto IRS (Swap) a copertura dei rischi di oscillazione dei tassi del mutuo contratto dalla società con B.P.N. A sua volta la società Sporting è stata condannata a pagare al Comune le somme di € 1.775.060,61, oltre interessi legali, a titolo di canoni rivalutati e di € 532.875,22, oltre interessi legali, per il rimborso di quanto pagato dall'ente quale fideiussore a favore di B.P.N.

Al fine di fare fronte alle somme oggetto di condanna il Comune di Novara ha comunicato, che per il pagamento dell'importo di € 2.155.237,28 (per oneri finanziari), ha stanziato la somma di Euro 500.000,00 sul bilancio di previsione del 2014, mentre la restante parte sarà coperta per € 1.032.860,00 con l'avanzo di amministrazione vincolato risultante dal rendiconto 2013 e per € 216.000,00 con parte delle somme che la società deve per effetto del lodo e per il residuo importo di € 406.377,28 mediante risorse di parte corrente ($500.000,99 + 1.032.860,00 + 216.000,00 + 406.377,28 = 2.155.237,28$).

L'ulteriore somma oggetto di condanna, parametrata al valore delle opere realizzate e pari ad € 16.322.494,10, sarà finanziata, come spesa di investimento, attraverso devoluzione di un mutuo per l'importo di Euro 1.000.000,00, l'accollo di mutuo già contratto dallo Sporting con l'istituto di credito B.P.N. per il quale il Comune ha già prestato garanzia fideiussoria (o alternativamente mediante la contrazione di un nuovo mutuo) per l'importo di Euro 8.326.000,00, e per la restante quota di Euro 6.996.494,10 attraverso la contrazione di un nuovo mutuo.

A tal fine l'ente ha comunicato di aver avviato da alcuni mesi trattative con lo Sporting Village per procedere all'accollo del mutuo con estinzione della relativa fideiussione (con conseguente eliminazione dei rischi correlati alla predetta garanzia rilasciata a favore di B.P.N.) ed a concordare una rateizzazione del pagamento dovuto. Ha inoltre precisato che il nuovo indebitamento, per il quale si è già svolta una gara andata deserta, risulta compatibile con le previsioni dell'art. 3 comma 18 l. n. 350/2003 trattandosi di spesa di investimento, che il mutuo rientra nei limiti dell'art. 204 TUEL e che il Comune ha rispettato nel 2013 il Patto di stabilità interno.

In sede di adunanza i rappresentanti del Comune hanno inoltre riferito che l'accordo è stato sostanzialmente raggiunto sebbene l'intesa non sia ancora stata formalizzata e che il Comune ha versato già quale acconto, sul maggior importo dovuto, la somma di € 2.000.000,00. Quanto all'esito negativo della gara già espletata per la contrazione del nuovo mutuo l'ente ha riferito che il bando è stato pubblicato a fine anno e ciò non ha favorito il buon esito della procedura, aggiungendo che il Comune procederà alla ricerca di un contraente con trattativa privata ovvero tramite ulteriore gara pubblica. In ordine all'accollo del mutuo stipulato da

Sporting Village ha precisato che qualora l'operazione di subentro non fosse realizzata sarebbero utilizzate le risorse derivanti dalle entrate da alienazioni nonché l'avanzo di amministrazione, svincolando le risorse vincolate in conto capitale; in tale caso il Comune attiverebbe un mutuo al fine di realizzare le altre opere pubbliche programmate. I rappresentanti del Comune hanno infine precisato che anche per il 2014 sussistono le condizioni per procedere all'indebitamento.

Fermo restando il necessario rispetto della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs n. 267/2000, essendo il debito in questione comunque riconducibile sub lettera a) del citato articolo, osserva la Sezione che per far fronte al pagamento della somma di Euro 2.155.237,28 (ed analogamente per pagare le spese legali ed arbitrali del suddetto contenzioso) occorre necessariamente attingere a risorse di parte corrente, mentre per il finanziamento delle somme correlate a spese di investimento è ammissibile il ricorso all'indebitamento. Tuttavia si manifestano perplessità sull'effettiva e reale sostenibilità dell'indebitamento, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'ente, atteso che con deliberazione n. 450/2012 questa Sezione ha già rilevato come *"l'indebitamento dell'Ente sembra aver assunto dimensioni tali da richiedere interventi tesi a prevederne la riduzione negli esercizi futuri e a evitarne l'incremento, al fine di garantirne la sostenibilità nel rispetto dei principi di prudenza e di sana gestione."*

Va inoltre rilevato che il massiccio ricorso all'indebitamento per far fronte al pagamento delle somme dovute allo Sporting Village, impegnerà significative risorse per un lungo periodo e limiterà la capacità di investimento dell'ente, condizionando lo sviluppo e la crescita futura. Sarebbe pertanto auspicabile rinvenire la maggior parte delle risorse destinate a fronteggiare i pagamenti in questione senza ricorrere all'indebitamento anche attraverso incisivi interventi tesi alla riduzione della spesa corrente. D'altro canto lo stesso Comune con specifico riferimento alla suddetta operazione ha dichiarato nelle deduzioni del 7.1.2015 che *"al fine di rispettare il saldo programmatico occorre procedere ad una rilevante operazione di contenimento e di riprogrammazione della spesa corrente e degli investimenti"*.

4. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Nel corso dell'istruttoria è stato chiesto all'ente di chiarire le modalità di calcolo del fondo svalutazione crediti che risultava costituito in misura inferiore alla percentuale stabilita dalla legge.

L'ente ha risposto che, in ordine al rendiconto 2012, ha calcolato il fondo sull'ammontare dei residui attivi del titolo I e III relativi agli esercizi 2006 e precedenti (escludendo quindi quelli provenienti dall'esercizio 2007 che sono stati considerati nel rendiconto 2013). Dal prospetto inviato emerge inoltre che il fondo è stato calcolato detraendo l'importo di € 2.117.647,19 di

crediti, definiti certi ed esigibili, vantati dal Comune verso Acqua Novara VCO; analoga detrazione risulta fatta sul rendiconto 2013.

In primo luogo la sezione osserva che ai sensi dell' art. 6, comma 17, del DL. n. 95/2012 e s.m.i., *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità"*.

L'Ente, dunque, con riferimento al rendiconto 2012, avrebbe dovuto considerare tutti i residui anteriori al 2008, e per il 2013 i residui anteriori al 2009: in tal senso questa Sezione si è già espressa con delibera n. 145/2014.

Inoltre nel 2013 è stato escluso dal fondo svalutazione il citato credito, vantato nei confronti sempre di Acqua Novara VCO e ammontante in tale anno a complessivi € 1.524.167,15; l'ente ha giustificato tale scelta, ritenendo il credito esigibile, con totale realizzazione in via rateale entro il 2017 ed ha comunicato che, all'esito dell'incasso nel corso del 2014 di € 444.340,92, il residuo credito ammonta ad € 1.079.826,23. L'ente ha infine riferito che in proposito non risulta esservi il parere del Collegio dei revisori e in particolare, quanto all'accantonamento del fondo al 31/12/2013, che l'organo di revisione *"non ha ritenuto di formalizzare specifiche considerazioni"*. Al riguardo si rammenta che ai fini dell'esclusione di un residuo attivo dal fondo la legge richiede la positiva certificazione dei responsabili dei servizi competenti unitamente al rilascio del parere da parte del collegio dei revisori.

Ciò posto, la Sezione prende atto dei dati riferiti dal Comune in ordine alle riscossioni rateali intervenute, all'effettività del suddetto credito e alla sua realizzazione a breve termine con l'incasso delle residue quote.

5. RISULTATO DI GESTIONE

Il risultato di gestione per gli esercizi 2011 e 2012 è negativo rispettivamente per € 1.150.311,13 e per € 1.585.028,07, mentre risulta positivo nel 2013 per l'importo di € 2.030.038,29. L'ente in sede di risposta istruttoria ha peraltro affermato che il dato negativo degli esercizi precedenti non tiene conto dell'avanzo di amministrazione applicato, conteggiando il quale il risultato sarebbe positivo.

In proposito va rilevato che il risultato contabile di gestione è determinato *"dalla somma delle riscossioni e dei residui attivi dedotti i pagamenti ed i residui passivi, derivanti dalla gestione di*

competenza ed evidenzia il risultato di sintesi finanziario dell'anno considerato" (principio contabile n. 3 punto 57) e serve a dimostrare l'equilibrio tra le risorse affluite all'ente e quelle utilizzate nella sola gestione della competenza. Correttamente, pertanto, l'avanzo d'amministrazione applicato all'esercizio non va conteggiato per evidenziare il risultato della gestione di competenza, come peraltro si evince dal modello approvato con DPR 31/1/1996 n. 194; al contrario è il disavanzo della suddetta gestione che determina la necessità del suo ripiano mediante l'applicazione dell'avanzo (cfr. Corte Conti, sez. reg. contr. Piemonte, 17.5.2013 n. 201).

Pur prendendo atto dell'avvenuto miglioramento, la Sezione invita l'ente a procedere ad una oculata gestione del bilancio al fine di conseguire una gestione di competenza positiva o quanto meno in pareggio, che costituisce il presupposto necessario per un equilibrio di bilancio effettivo.

6. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE

Il Comune di Novara nell'esercizio 2012 presenta uno squilibrio di parte corrente di € 1.237.745,00, coperto mediante i contributi per permessi di costruire, mentre l'esercizio 2013 presenta un avanzo economico di € 8.483,94; peraltro le previsioni iniziali per il 2013 prevedevano uno squilibrio della parte corrente di € 1.700.000 ed il risultato positivo è stato raggiunto grazie ad una riduzione della spesa corrente ed ad un aumento delle entrate correnti.

In particolare la spesa corrente per l'esercizio 2013 ammonta a € 106.129.159,92 (= titolo I 95.584.941,42 + Titolo III 10.444.218,50) a fronte di una previsione iniziale di € 107.008.800,00 (=96.477.200,00 + 10.561.600,00) con un risparmio di € 879.640,08. Inoltre il Comune nelle deduzioni ha riferito che per l'esercizio 2014 la spesa corrente, escludendo l'onere non ripetitivo derivante dal lodo arbitrale emesse nel contenzioso on lo Sporting Village, dovrebbe attestarsi ad un livello inferiore rispetto all'esercizio precedente.

Le entrate correnti sono passate da una previsione di € 105.338.800,00 ad un accertamento di € 106.037.643,86 con un maggior accertamento di € 689.849,86.

La Sezione pur prendendo atto del risultato positivo, e riservandosi di valutare i risultati relativi all'esercizio 2014, i cui dati di preconsuntivo si invita l'ente a trasmettere insieme ai provvedimenti richiesti ai punti 1 e 2, osserva che le riduzioni della spesa e gli incrementi di entrata debbono essere strutturali mentre, almeno sul versante delle entrate si assiste ad una significativa contrazione delle entrate del titolo I che passano da € 82.569.488,44 del 2012 ad € 69.094.524,91 del 2013 con una variazione di circa il 16%, non compensata dall'aumento delle entrate del titolo III che passano da € 14.093.738,92 del 2012 nel 2013 ad € 16.361.173,56 nel 2013. La Sezione, pertanto, evidenzia la necessità di monitorare con

attenzione le entrate proprie dell'ente, atteso che queste rappresentano il grado di autonomia finanziaria, al netto dei trasferimenti da altri enti pubblici, di cui l'amministrazione dispone.

Quanto all'aumento delle entrate del titolo II, passato dai 10.732,080,85 dell'esercizio 2012 a ben 20.581.945,39 del 2013 (a fronte di una previsione iniziale di soli 12.649.770,00) la Sezione nutre notevoli perplessità ed invita l'ente a comunicare i dati di preconsuntivo relativi al 2014, al fine di valutare l'effettività dell'equilibrio della parte corrente del bilancio risultante dall'esercizio 2013.

7. RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

In sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti circa il basso livello della riscossione dei crediti nell'ambito dell'evasione tributaria registrato nel 2012. In sede di monitoraggio è stata chiesta la comunicazione dei dati relativi al 2013. I dati, anche secondo le risultanze del questionario relativo al rendiconto 2013, risultano i seguenti:

<p>2012: ICI: Accertamento €1.026.000 Riscossione (comp.) €197.770 Al 14/04/2014 riscossioni €367.370,98 %riscossioni residui 2012 pari al 55%</p>	<p>TARSU: Accertamento €1.207.000 Riscossione (comp.) €191.251 Al 18/04/2014 riscossioni €307.282 %riscossioni residui 2012 pari al 42%</p>
---	--

<p>2013: ICI: Accertamento €410.000,00 Riscossione (comp.) €72.452,30 Riscossione (conto residui) €224.566,43</p>	<p>TARSU: Accertamento €935.000,00 Riscossione (comp.) €391.838,71 Riscossione (conto residui) €242.076,04</p>
---	--

L'analisi dei dati trasmessi conferma una bassa percentuale di riscossione, in particolare in conto competenza, dei crediti ICI e TARSU che si attesta su una percentuale del 34,5%.

Tale situazione viene anche confermata considerando i residui relativi a queste voci di bilancio, come si ricava dalla tabella sottostante che reca il prospetto dei dati 2011-2012-2013:

Recupero evasione tributaria	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013
Previsione iniziale			1.600.000,00
Accertamento	2.150.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00
Riscossione (competenza)	733.311,00	389.031,00	464.291,01

Riscossione (residui)	Anno 2008 (e precedenti)	65.044,53	Anno 2009 (e precedenti)	308.067,04	Anno 2010 (e precedenti)	131.661,16
	Anno 2009	150.943,90	Anno 2010	352.132,25	Anno 2011	64.310,75
	Anno 2010	258.493,24	Anno 2011	166.056,00	Anno 2012	270.670,56

La difficoltà nella riscossione dei crediti in generale è peraltro evidenziata dalla scarsa movimentazione, nell'esercizio 2013, dei residui attivi costituiti in anni precedenti il 2009, in particolare nei titoli I e III, come da tabella seguente:

	Titolo I	Titolo III	Titolo VI (esclusi depositi cauzionali)
Residui rimasti da riscuotere alla data del 31.12.2012	970.090,57	2.787.366,33	55.355,88
Residui riscossi	124.304,32	613.741,02	1.501,29
Residui stralciati o cancellati	11,73	495,00	0,00
Residui da riscuotere al 31/12/2013	845.797,98	2.174.120,31	53.854,59

Dalla lettura dei dati soprariportati emerge in particolare una riscossione delle entrate tributarie iscritte al titolo I nella misura di appena il 12,8%, mentre le entrate iscritte al titolo III registrano una misura della riscossione di circa il 22%.

Dalla nota di risposta del Comune del 12.5.2014 emerge inoltre che in sede di rendiconto 2012 sono stati cancellati residui attivi di dubbia esigibilità ovvero inesigibili, relativi a recuperi TARSU, recuperi ICI, TARSU ordinaria pari a € 5.698.000,00 (l'ente ha dichiarato cancellazioni pari al 54% dei residui attivi, mentre risultano essere stati mantenuti residui attivi per € 4.823.700,30.).

La suddetta rilevante cancellazione di residui è sicuramente sintomatica di una situazione anomala cui porre rimedio. Infatti, fermo restando che la cancellazione dei residui per inesigibilità dei crediti è azione corretta al fine di consentire all'ente di pervenire a risultati contabili veritieri e non alterati, occorre tuttavia evidenziare che una siffatta significativa eliminazione dei residui dal rendiconto unitamente ad un bassa entità delle riscossioni può essere indicativa di due circostanze che possono concorrere tra loro: ovvero una inattendibilità (per sovrastima) delle poste di entrata risultanti dalle scritture contabili nonché una grave inefficienza nell'espletamento dell'attività di riscossione.

Il Comune deve dunque analizzare la descritta situazione verificando in particolare le modalità con le quali si è provveduto ad accertare i crediti tributari in questione, non trascurando il fatto che verosimilmente non sono state assunte misure volte a tenere conto della significativa differenza normalmente rilevata in passato tra gli accertamenti e le riscossioni (ad esempio mediante la costituzione di un fondo svalutazione crediti che tenesse conto delle percentuali medie di realizzo degli ultimi anni, ovvero vincolando una quota dell'avanzo libero), nonché l'organizzazione dell'attività di riscossione che ha evidentemente prodotto risultati inadeguati, procedendo nel futuro con criteri di estrema prudenza in particolare in sede di iscrizione delle entrate in questione e con una rigorosa attività di riaccertamento dei residui, segnatamente di quelli più remoti.

Si aggiunga ancora che nelle deduzioni il Comune di Novara ha comunicato che per il 2014 l'ente risulta avere incassato nell'ambito dei recuperi inerenti ad ICI/IMU e TARSU la somma di € 934.180,00 in relazione ad un ammontare di residui, precisato nel corso dell'adunanza, ammontanti a circa Euro 2.800.000,00 pari a circa ad un terzo del totale. Inoltre l'ente ha comunicato che in conto competenza l'ente risulta avere incassato una somma di € 234.700,00 in relazione ad un accertamento complessivo, precisato nel corso dell'adunanza, di circa € 1.000.000,00. I suddetti dati denotano quindi la persistenza anche per il 2014 di notevoli problematiche nella riscossione dei suddetti crediti, segnatamente nella gestione di competenza.

Appare opportuno evidenziare che la notevole difficoltà riscontrata negli ultimi anni nell'attività di riscossione dei crediti tributari, unitamente alle problematiche di riscossione in generale di tutti i crediti, è chiaramente concausa significativa dell'insufficiente flusso di denaro in entrata nelle casse dell'Ente determinante una situazione di mancanza/inadeguatezza di liquidità che a sua volta è motivo per cui il Comune, al fine di far fronte alle proprie obbligazioni pecuniarie, fa amplissimo uso dell'anticipazione come rilevato precedentemente.

Va inoltre ribadito quanto già evidenziato statuito da questa Sezione in occasione dell'analisi dell'andamento della gestione del I semestre 2013 in cui vi era il richiamo alla *"necessità per il Comune di porre in essere continue e puntuali azioni volte al raggiungimento di un livello di riscossione adeguato, considerate le storiche difficoltà di riscossione poste altresì in risalto con le deliberazioni di questa Sezione n. 450/2012 e n. 47/2013, tenendo conto altresì del fatto che il persistere di livelli di riscossione non soddisfacenti, quali quelli rilevati, è fattore in grado di concorrere significativamente a determinare potenzialmente, unitamente ad altre circostanze negative, il mancato raggiungimento di una situazione di equilibrio economico-finanziario per l'ente"* (deliberazione 26.3.2014 n. 60).

Il Comune deve dunque attivarsi al fine di migliorare in termini significativi e con tempestività l'esito dell'attività di riscossione anche in ragione delle strette correlazioni esistenti con la situazione di cassa, come rilevato al punto 1.

8. ANALISI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI MANTENUTI IN BILANCIO

Con nota istruttoria del 7.4.2014, stante l'elevato livello dei residui attivi ed in particolare di quelli del titolo I e III del 2007 ed esercizi precedenti, veniva chiesto al Comune di comunicare con elenco la natura dei residui attivi del periodo 2008-2012 e di descrivere dettagliatamente quelli inerenti gli esercizi anteriori, precisando ogni elemento utile a dimostrare l'effettività degli stessi ed il loro grado di riscuotibilità. Veniva inoltre richiesto di fornire indicazioni circa il mantenimento di consistenti residui passivi del titolo II inerenti agli esercizi antecedenti il 2008 e di precisare se fossero correlati ad opere pubbliche avviate indicando le ragioni dell'eventuale ritardo nell'esecuzione. Il Comune in sede di risposta ha comunicato, con separati elenchi, i dati inerenti ai residui attivi del 2012, degli anni 2008-2011, e degli anni 2007 ed antecedenti, nonché in ordine ai residui passivi del titolo II.

Successivamente l'ente a seguito di ulteriore richiesta istruttoria ha provveduto, separando le annualità 2008 ed antecedenti, ad inoltrare gli elenchi aggiornati corredati da descrizioni assai sintetiche dei residui e dei motivi del mantenimento, senza peraltro fornire indicazioni in ordine all'effettività ed il grado di riscuotibilità dei residui attivi vetusti. Venivano inoltre forniti i dati dei residui passivi del titolo II privi peraltro di chiarimenti in ordine alla realizzazione di correlate opere pubbliche.

A seguito del deferimento il Comune in sede di deduzioni difensive ha fornito precisazioni su una serie specifica di residui attivi e passivi. In particolare è stato fatto riferimento al dubbio residuo attivo di € 3.041.946,63 (con corrispondente residuo passivo), proveniente dall'esercizio 2000 e relativo ad una compravendita connessa alla concessione trentennale di un impianto sportivo: in sede di adunanza l'ente ha precisato che non vi sono ragioni per mantenere il residuo e che conseguentemente provvederà alla sua cancellazione.

Con riferimento al residuo attivo di € 5.417.692,80 per contributi statali risalente al 2005 l'ente ha precisato che si tratta di un contributo per la realizzazione degli interventi denominati "Contratti di Quartiere II", che tra l'altro figura tra i residui passivi del titolo II non movimentati negli ultimi tre esercizi. In ordine a tale residuo l'ente ha precisato che a fronte di una spesa complessiva inizialmente impegnata di € 8.233.560,00 la stessa è stata rideterminata nel 2014 in € 5.005.439,89 (con rideterminazione del residuo al 31.12.2014 in € 4.761.264,92) e che i relativi lavori sono ancora in fase di realizzazione e di completamento. In proposito si evidenzia il notevole ritardo nell'esecuzione dei lavori in questione (trattandosi di residuo iscritto nel 2005 per cui nel 2015 non sono ancora concluse le opere), con conseguente necessità per l'ente di procedere ad un rigoroso controllo e monitoraggio sui tempi di conclusione dell'opera, onde scongiurare ulteriori ritardi.

Quanto agli ulteriori residui passivi del titolo II l'ente si è limitato a comunicare che si tratta di importi correlati a specifiche poste in entrata. Trattasi in particolare dei residui di € 216.520,50 (riferiti dall'ente ad interventi di riqualificazione di S. Agabio) risalente all'annualità 1997, di € 705.571,00 (riferiti dall'ente al recupero dell'ex istituto De Pagave) risalente all'annualità 2005

e di € 1.142.199,77 (allargamento strada per Biandrate) risalente all'annualità 2005. Si tratta evidentemente di una serie di interventi che appaiono essere connotati da un gravissimo ritardo, non risultando ancora attuati a distanza di periodi molto lunghi. Si aggiunga che per i lavori inerenti la strada per Biandrate si tratta altresì di residuo incluso tra quelli non movimentati per oltre tre esercizi in ordine al quale l'ente ha dato espressamente atto che l'opera deve essere ancora realizzata.

Va ulteriormente rilevato che tra gli altri residui non movimentati per oltre un triennio figurano altresì quelli riferiti ad ulteriori opere quale "Movicentro" e "Oasi Felina", relativi all'anno 2006, per cui non sono ancora state realizzate le opere. Si aggiunga in particolare che per quest'ultimo intervento il Comune ha riferito di non aver ancora assunto neppure una decisione finale riferendo che *"si dovrà procedere o al cofinanziamento degli interventi o alla restituzione del contributo alla Regione Piemonte"*.

Dal quadro sopradescritto emerge dunque da un lato che per alcuni residui attivi mantenuti in bilancio a seguito di riaccertamento sussistono dubbi in merito alla reale riscuotibilità di importi significativi relativi alle annualità 2008 e precedenti e, dall'altro lato, che un notevole numero di opere pubbliche presenta gravissimi ritardi di esecuzione, talora con slittamento di numerosi anni dell'avvio dei lavori rispetto allo stanziamento ed iscrizione a bilancio delle relative risorse.

Appare dunque evidente che a fronte di opere ed investimenti pubblici da realizzare per importi ingenti il ritardo nella loro realizzazione è da ricondursi ad una non corretta programmazione e gestione operativa dell'amministrazione cui deve essere necessariamente posto tempestivo rimedio.

Del resto questa Sezione in riferimento alla descritta criticità ha già avuto modo di evidenziare sotto un profilo generale che *"in caso di ritardo immotivato nell'esecuzione delle opere pubbliche programmate, devono essere riverificati gli elementi a suo tempo individuati a fondamento della programmazione: la necessità dell'opera, le risorse reperibili per il loro finanziamento, la stima dei tempi, la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo"* (deliberazione n. 156 del 21.7.2014). Il Comune dovrà quindi procedere ad applicare ed osservare rigorosamente le previsioni legislative in ordine alla programmazione e gestione delle opere pubbliche, anche sotto il profilo temporale, tenendo conto puntualmente dei vincoli di finanza pubblica.

9. RAPPORTI CREDITI DEBITI COMUNE-SOCIETA' PARTECIPATE

Dall'esame degli allegati al questionario inerente al rendiconto 2012 erano emerse alcune discordanze tra i crediti e debiti tra ente e società partecipate.

Erano in particolare emersi dubbi circa la consistenza di crediti della società Sun s.p.a verso il Comune di € 4.761.072,43 e di debiti verso l'ente locale per € 3.017.105,42. A seguito del

deferimento in sede di deduzioni l'ente ha confermato l'esattezza delle succitate posizioni debitorie-creditorie dettagliando puntualmente i vari crediti e debiti in questione.

Era inoltre stata rilevata la presenza di un credito del Comune verso la società Acqua Novara VCO s.p.a. di € 1.717.620,45 in ordine al quale si rinvia a quanto già esposto ai precedenti punti 1-2.

Va inoltre aggiunto che, dalla nota informativa ex art. 6 co. 4 d.l. n. 95/2012 e dal riscontro istruttorio, è emersa una discordanza in ordine ad una fattura emessa sempre da Acqua Novara VCO s.p.a. di € 24.188,78 del 24.3.1999, relativa a presunti lavori di rifacimento degli schemi elettrici dell'impianto di depurazione, in relazione alla quale l'ente ha precisato che ha provveduto ad assumere un impegno di spesa subordinando peraltro la liquidazione alla verifica tecnica dei lavori in questione.

Ancora va rilevato che dalla predetta nota era emersa una discordanza di ulteriori debiti di € 6.016,73 ed € 23.678,16 verso ASSA s.p.a. in relazione alla quale l'ente ha riferito dell'avvenuta riconciliazione nell'ambito dei rapporti debitori -creditori con la suddetta società.

Infine è emerso che la SUN s.p.a. aveva iscritto quale credito la somma di € 169.760,97 (una tantum CCNNL 2008) relativa ad importo disposto dalla Commissione tecnica permanente TPL (verbale n. 02/2009) *"ma non tradotto in atti deliberativi e/o impegno di spesa da parte del Comune in quanto non riconosciuto"* e che successivamente il Comune nel corso del 2013 avrebbe completato il procedimento confermando quanto disposto dalla Commissione Tecnica con riconoscimento della somma a titolo di indennizzo con pagamento nel corso dell'anno. Dal riscontro istruttorio, così come espressamente indicato nell'atto di deferimento, non sono risultate le motivazioni di tale decisione né l'iter procedimentale seguito per il riconoscimento del debito in questione. In sede di deduzioni l'ente si è limitato a confermare l'avvenuto pagamento di € 169.760,97 per oneri inerenti una tantum del CCNL 2008-2009. In sede di adunanza, i rappresentanti del Comune, a richiesta di chiarimenti, hanno comunicato in proposito che l'ente ha siglato un accordo e che la somma non è stata riconosciuta dall'Ente come debito fuori bilancio.

Al riguardo si evidenzia che dai chiarimenti forniti non è stato possibile accertare le ragioni per le quali è stato effettuato il pagamento di detta somma per il quale il comune originariamente non aveva effettuato alcuno stanziamento in quanto non riconosciuto, né risulta chiaro il contenuto dell'accordo che avrebbe stipulato l'ente locale. Si aggiunga che i rappresentanti del Comune in adunanza hanno comunicato che in relazione al suddetto pagamento non si è provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL, mediante deliberazione che avrebbe dovuto essere trasmessa a sua volta alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 co. 5 l. n. 289/2002.

In proposito deve evidenziarsi che nella fattispecie appariva necessario osservare la procedura di riconoscimento del debito di competenza consiliare posto che si è fatto fronte ad un pagamento riferibile al servizio di trasporto pubblico locale espletato dalla SUN s.p.a. senza un

previo stanziamento ed impegno di spesa. Infatti la nota informativa di cui all'art. 6 co. 4 d.l. n. 95/2012 del 5.4.2013 asseverata dal Collegio dei revisori ha dato espressamente atto che si tratta credito esposto da SUN s.p.a. *"ma non tradotto in atti deliberativi e/o impegno di spesa"*. Nel caso di specie dunque l'ente avrebbe dovuto procedere al riconoscimento ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. e) TUEL trattandosi di ipotesi che forma oggetto di valutazioni discrezionali da parte del Consiglio Comunale. Infatti solamente in caso di valutazione positiva da parte dell'organo consiliare, chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti di legge ed i limiti (di utilità ed arricchimento per l'ente) entro i quali potrà avvenire il riconoscimento della legittimità del debito, gli organi amministrativi possono successivamente procedere al relativo pagamento. E' stato infatti affermato che: *Nell'ipotesi di acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure di spesa di cui all'art. 191, commi 1, 2 e 3, del Tuel, l'organo consiliare, pur in presenza di idonea copertura della spesa, è chiamato ad una valutazione discrezionale - e al conseguente obbligo di motivazione - sulla sussistenza dei seguenti requisiti imprescindibili: - l'utilità, ricavata dalla prestazione di beni e servizi del terzo creditore, in termini anche di obiettivo riscontro della congruità dei prezzi; - l'arricchimento, da intendersi non necessariamente come accrescimento patrimoniale, bensì come risparmio di spesa, che include solo la quota corrispondente al valore materiale della prestazione effettivamente ricevuta, con esclusione della quota di utile d'impresa e di voci accessorie quali interessi, rivalutazione, spese legali, ecc.; - la propedeuticità all'espletamento di funzioni e servizi di competenza, ossia la stretta coerenza con l'attività istituzionale dell'ente."* (cfr. Corte Conti, sez. reg. contr. Sicilia, 29.4.2014 n. 55).

In proposito in giurisprudenza è stato altresì rilevato che l'art 194 del TUEL è stato introdotto per riportare le ipotesi ivi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria pertanto *"è richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti "de quibus" vengono ricondotti al sistema (in tal senso Corte dei Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005"* (Corte Conti, sez. reg. contr. Puglia, 23.10.2014 n. 180). La medesima giurisprudenza ha inoltre osservato che *"Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenziali ed eventuali responsabilità; infatti, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio. Nella prospettiva interpretativa delineata, la delibera consiliare svolge una duplice funzione, per un verso giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; e per l'altro garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile"*. E' stato analogamente ritenuto che *"La deliberazione consiliare non ha solo la funzione di riconoscere la legittimità di un'obbligazione e, nei casi di cui alla lett. e) dell'art. 194 del TUEL, di valutare l'utilità e l'arricchimento dell'ente, ma anche una funzione giuscontabilistica e una garantista; la prima consiste nella salvaguardia degli equilibri di bilancio e si esplica attraverso il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito, la seconda si sostanzia nell'individuazione del responsabile."* (Corte Conti, sez. reg. contr. Sicilia, 5.6.2014 n. 78)

In ragione di quanto sopra esposto dunque nella fattispecie l'azione posta in essere dal Comune di Novara risulta, per il profilo evidenziato, non conforme a legge non avendo fatto precedere il pagamento dalla valutazione discrezionale del Consiglio, inclusa la verifica circa l'utilità e l'arricchimento per l'ente. Ciò comporta la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla locale Procura regionale, potendosi ravvisare un danno erariale, ove dovesse essere accertata la mancanza di utilità del pagamento.

10. ALIENAZIONI PATRIMONIALI

A seguito dell'esame della relazione illustrativa di aggiornamento e monitoraggio delle azioni intraprese dall'ente a seguito della delibera 47/2013 del 10.3.2014 il magistrato istruttore con nota del 14.4.2014 chiedeva al Comune i dati inerenti accertamenti e riscossioni derivanti da alienazioni patrimoniali al 31.12.2013, nonché le previsioni delle entrate per il 2014. Chiedeva altresì che fosse dato conto di tutte le procedure esperite dal 1.1.2013 e dei relativi esiti nonché dei criteri prudenziali utilizzati per le stime inerenti all'annualità 2014.

Dall'analisi della risposta istruttoria fornita dal Comune in data 12.5.2014 emerge (sub punti f) e g) -suddivisione per punti in conformità alla citata Relazione illustrativa del 10.3.2014-) un piano delle alienazioni 2014-2016 con una stima del valore dei beni inseriti, per il solo esercizio 2014, pari a € 10.802.251,00; nel bilancio di previsione 2014, come stima in entrata, risulta essere stata indicata una somma ammontante ad € 5.998.700,00 (volta a finanziare la ricostituzione dei fondi vincolati e degli investimenti) pari al 55,53% del valore dei beni inseriti. Quanto alle procedure esperite a partire dal 2013 il Comune rappresenta il tentativo infruttuoso di vendita di quattro immobili (Casa della Porta e tre distinti lotti edificabili per un totale a base d'asta di € 1.873.106,17). In tre casi risultano esperite due aste andate deserte, mentre in un caso una singola asta anch'essa deserta. In un solo caso, a seguito della doppia asta deserta è stata presentata un'offerta di acquisto (per € 102.600,00) per cui si è provveduto all'aggiudicazione.

Nel corso dell'inizio del 2014 risultano inoltre attivate procedure per alienazioni di n. 2 negozi e n. 2 magazzini. Risulta aggiudicata provvisoriamente la vendita di una bene per € 401.300,00. L'amministrazione evidenzia che gli introiti dalle vendite saranno destinati alla ricostituzione di fondi vincolati per € 4.044.375,31.

Con le deduzioni del 7.1.2015 l'ente ha comunicato che al 31.12.2014 sono state accertate in entrata somme derivanti da alienazioni patrimoniali per € 1.497.039,05, incluse le due vendite già menzionate per € 102.600,00 ed € 401.300,00 oltre ai proventi dalla vendita di unità immobiliare destinata a negozio per € 260.100,00 e dalla trasformazione di diritti di superficie in proprietà per € 733.039,0, somme effettivamente incassate secondo quanto riferito in adunanza e destinate alla ricostituzione di fondi vincolati per investimenti. L'ente infine ha riferito di ulteriori procedure di vendita già avviate (per € 508.000,00) e previste per il 2015 per importi di € 976.000,00 (Casa della Porta) € 3.636.000,00 (ex macello comunale, in

relazione al quale è stato riferito della risoluzione dei problemi ambientali e dell'imminente dissequestro dell'area), di € 300.000 (trasformazione di diritti di superficie in proprietà) ed € 1.100.000,00 circa (aree mercato coperto).

In relazione alle somme iscritte in entrata per alienazioni si evidenzia che, nonostante il criterio prudenziale assunto dall'ente (iscrizione di un valore pari al 55,53% della stima equivalente a circa 6 milioni) è stata effettivamente conseguita una somma di circa € 1,5 milioni pari al 25% delle previsioni. Ovviamente tale dato effettivo unitamente ai riscontri derivanti dalle plurime aste deserte devono condurre l'ente a fare uso di criteri di massima prudenza nelle previsioni di bilancio (secondo quanto riferito nella nota del 12.5.2014 l'ente aveva previsto per il 2015 ulteriori vendite per € 8.077.315,00 e per il 2016 per € 3.031.280,00); appare altresì necessario che l'ente proceda ad un costante monitoraggio degli esiti delle prossime aste provvedendo all'eventuale rettifica in diminuzione dei valori comunque iscritti in bilancio al fine di garantire la massima aderenza con la realtà effettiva, attese le oggettive difficoltà che sta incontrando l'amministrazione nella realizzazione del programma di alienazioni di beni patrimoniali. In ogni caso la Sezione si riserva una più approfondita valutazione della vicenda in sede di esame del rendiconto 2014.

Conclusivamente l'esame sin qui svolto ha evidenziato:

- 1) Il permanere di una grave situazione di cassa nonostante le misure adottate dall'amministrazione comunale di Novara con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24 gennaio 2013 ed esaminate da questa Sezione con deliberazione n. 47/2013;
- 2) l'inesigibilità del credito di euro 1.717.620,45 vantato nei confronti di Acqua Novara VCO s.p.a. per la restituzione dell'anticipazione di liquidità;
- 3) perplessità sulla sostenibilità dell'indebitamento, in seguito all'ipotizzato massiccio ricorso al debito per far fronte al pagamento delle somme dovute allo Sporting Village, con conseguenti ricadute sull'equilibrio economico-finanziario dell'ente;
- 4) perplessità sul carattere strutturale dell'equilibrio della parte corrente raggiunto nel 2013, anche in considerazione della diminuzione delle entrate tributarie ed extratributarie e di un anomalo aumento delle entrate da trasferimenti;
- 5) una bassa riscossione delle entrate proprie ed una elevata cancellazione di residui attivi tributari che evidenzia una possibile sovrastima degli accertamenti e/o un'inefficienza nell'attività di riscossione, con la conseguente necessità di procedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una attenta verifica sulle ragioni del mantenimento dei residui attivi e sulla loro effettiva esigibilità;
- 6) l'esistenza di gravi ritardi nell'esecuzione di diverse opere pubbliche, talora con slittamento di numerosi anni dell'avvio dei lavori rispetto allo stanziamento ed iscrizione a bilancio delle relative risorse.
- 7) pagamenti fatti a società partecipate senza alcun preventivo impegno e senza attivare la procedura di riconoscimento del debito.

Atteso che le criticità di cui a punti 1, 2 e 5 comportano squilibri di bilancio economici e finanziari, è necessario che l'ente adotti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente delibera, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e li trasmetta tempestivamente a questa Sezione per il successivo esame.

Le restanti criticità sono invece segnalate all'ente al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Resta fermo l'obbligo di tempestivo riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, pronunciando a norma dell'art. 148 bis del TUEL, a seguito dell'esame compiuto sui rendiconti per gli esercizi finanziari 2012 e 2013

accerta

che il Comune di Novara:

- permane in una grave situazione di cassa nonostante le misure adottate dall'amministrazione comunale di Novara con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24 gennaio 2013 ed esaminate da questa Sezione con deliberazione n. 47/2013;
- mantiene tra i residui attivi il credito di euro 1.717.620,45 vantato nei confronti di Acqua Novara VCO s.p.a. per la restituzione dell'anticipazione di liquidità, sebbene lo stesso sia riscuotibile soltanto dal 2025;
- presenta una bassa riscossione delle entrate proprie ed una elevata cancellazione di residui attivi tributari
- ha gravi ritardi nell'esecuzione di diverse opere pubbliche, talora con slittamento di numerosi anni;
- ha eseguito pagamenti a società partecipate senza alcun preventivo impegno e senza attivare la procedura di riconoscimento del debito;

invita

il Comune di Novara

- ad assumere nuovi provvedimenti per risolvere la situazione di cassa tenendo conto che a partire dall'esercizio 2016 dovrà essere assicurato anche per la cassa l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 243/2012
- a rideterminare il risultato d'amministrazione provvedendo a stralciare dal conto del bilancio, o in alternativa a mantenerlo vincolando un ammontare di pari importo, il residuo attivo di € 1.717.620,45 vantato nei confronti di Acqua Novara VCO s.p.a. e relativo alla restituzione dell'anticipazione di liquidità
- a procedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una attenta verifica sulle ragioni del mantenimento dei residui attivi di parte corrente e sulla loro effettiva esigibilità;

dispone


che il Comune provveda a trasmettere, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, d.lgs n. 267/2000, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente, i provvedimenti idonei a

rimuovere le irregolarità rilevate e a ripristinare gli equilibri di bilancio, ai fini della relativa verifica, precisando che qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica di questa Sezione di esito negativo, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria".

Dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Novara. Così deliberato nelle camere di consiglio del 15.1.2015 e del 12.2.2015.


Il Magistrato relatore

(dott. Adriano Gribaudo)



Il Presidente

(dott. Mario Pischedda)



Depositata in Segreteria

il 24 MAR. 2015

Il Direttore della Segreteria

(dott. Federico Sola)

